



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Milano
Sesta sezione civile

In persona del giudice unico Dott.ssa Michela Guantario ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di primo grado iscritta al n. 39236/20 ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno *Dt_1* trattenuta in decisione all'udienza del giorno *Data_2* vertente

TRA

Parte_1 (C.P. *P.IVA_1*) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in *Lg_1* [...] *Indirizzo_1* presso lo studio dell'avvocato [...] *Avvocato_1* che lo rappresenta e difende, per delega in calce all'atto di citazione

Attrice

E

Controparte_1 (P.IVA e C.F. *P.IVA_2*) in persona del suo procuratore dott. *Controparte_2* per procura speciale del *Data_3* (Notaio *Persona_1* in *Luogo_2* n. 93925/10524 di rep. /racc.) elettivamente domiciliato in *Lg_1* *Indirizzo_2* presso lo studio degli avvocati *Avvocato_2* e *Avvocato_3* che lo rappresentano e difendono per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione

Convenuta

Conclusioni per parte attrice:

Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:

1) condannare l' **Controparte_1** in persona del legale rappresentante, a corrispondere all'attrice, quale cessionaria del credito, la somma di € 6.830,80 (già dedotta la franchigia contrattuale del 10%), ovvero la somma che in corso di causa è risultata dovuta, quale indennizzo dovuto per i danni subiti dalla vettura "Mercedes", targata **Targa_1** in conseguenza dell'evento sopra descritto, oltre interessi nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4°, c.c. e rivalutazione;

2) porre le spese di CTU a carico di **Controparte_1** 3) condannare l' **Controparte_1** in persona del legale rappresentante, al rimborso delle spese di CTP sostenute dall'attrice per € 610,00;

4) condannare l' **Controparte_1** in persona del legale rappresentante, alla rivalsa delle spese di lite, da distrarsi in favore dell'avv. **Avvocato_1** il quale dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso il compenso.

Conclusioni per parte convenuta

Piaccia al Tribunale, contrariis rejectis, così GIUDICARE

Rigettare come infondate, sia in fatto che in diritto, le domande formulate in atto di citazione dall' **Parte_1**

Dichiarare **Controparte_1** tenuta a risarcire il danno all'autovettura Mercedes targata **Targa_1** nella esatta misura effettivamente subita a seguito dell'atto vandalico denunciato e determinata in conformità alle clausole previste per la relativa garanzia dal contratto di assicurazioni stipulato da **CP_3**

Con vittoria delle spese e dei compensi di questo processo.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Il presente giudizio veniva introdotto dalla **Parte_1**

[...] per chiedere la condanna di **CP_1** a corrispondere a parte attrice euro 11.862,08 oltre interessi (o la diversa somma risultante dal giudizio) a titolo di indennizzo per i danni riportati dalla Mercedes tg. **Targa_2** danneggiata in data **Data_3**.

A fondamento della domanda, parte attrice deduceva: che il sig.

CP_3 proprietario della Mercedes tg. **Targa_1**, assicurata con la Compagnia convenuta anche per i danni conseguenti ad atti vandalici, in data **Data_3**, rinveniva alle ore 12,30 la propria auto parcheggiata in **Indiriz_3** in Comune di **Luogo_3** danneggiata; che i danni causati da ignoti riguardavano l'intera carrozzeria, gli pneumatici, il parabrezza, come denunciato dal sig. **CP_3** alla Questura di Milano ed alla propria Agenzia di assicurazioni; che le spese sostenute per la riparazione dell'auto ammontavano ad euro 13.180,09; che **CP_3** cedeva il proprio credito risarcitorio a parte attrice; che **CP_1** si rifiurava di corrispondere l'indennizzo dovuto.

Costituendosi "**CP_1**" chiedeva che fossero rigettate le domande formulate in citazione, condannando la Compagnia di Assicurazioni a corrispondere l'indennizzo nella misura effettivamente dovuta in base ai danni accertati sul veicolo ed in conformità alle clausole previste dal contratto di assicurazione stipulato dal sig. **CP_3**.

In particolare la Compagnia deduceva: che il contratto di assicurazione prevedeva con riferimento alla copertura dei danni derivanti da atti vandalici: un massimale di euro 10.700,00, la franchigia di euro 300 oltre ad uno scoperto del 10% sugli importi delle riparazioni; un ulteriore scoperto del 20%, in aggiunta a quello già previsto in polizza, nell'ipotesi in cui la riparazione del veicolo non venisse effettuata presso un centro facente parte del circuito **Organizzazione_1**; che il sig. **CP_3** affidava l'autovettura per le riparazioni alla società attrice alla quale cedeva poi il proprio credito nei confronti della Compagnia; che il perito incaricato dalla società convenuta stimava in euro 3.213,11, IVA compresa, il costo delle riparazioni necessarie per la sistemazione del veicolo; che, pertanto, la Compagnia, applicando lo scoperto contrattuale (10%) e l'ulteriore scoperto del 20% consegnava alla società attrice un assegno di euro 1.840,00 non incassato.

Tanto premesso la domanda avanzata da **Parte_1** è

fondata nei seguenti limiti.

In primo luogo, si osserva che nel caso di specie la Compagnia non contestava l'an della domanda attorea e dunque l'effettivo verificarsi dell'evento di danno occorso al veicolo di proprietà del sig. **CP_3**, ma esclusivamente il quantum dell'indennizzo richiesto.

Sul punto, la consulenza tecnica svolta nel presente giudizio perveniva ad una valutazione condivisa della somma necessaria per la riparazione del veicolo oggetto di danneggiamento per cui è causa.

Scriveva infatti il C.t.u.: "il danno risulta pertanto concordemente stimato (con tutti i CTP) in € 7.589,77 (IVA compresa)"

Ciò posto da tale importo, che deve essere riconosciuto anche in favore della attrice cessionaria del credito comprensivo di iva, trattandosi dell'indennizzo dovuto all'Assicurato persona fisica e poi ceduto alla società attrice, andrà detratta la somma di euro 758,97 pari allo scoperto del 10%. Non potrà invece essere applicato l'ulteriore scoperto del 20%, indicato in polizza in aggiunta a quello già previsto, nell'ipotesi in cui la riparazione del veicolo non fosse effettuata presso un centro facente parte del circuito **[...]**

Org_1 .

Tale clausola, infatti, deve ritenersi vessatoria e dunque è nulla ex art. 36 del d.lgs. **Data_4** n. 206 per essere stata stipulata in violazione dell'art. 33 del medesimo decreto legislativo, avendo determinato un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto: comporta, infatti, una limitazione della libertà di contrattazione del consumatore, che, secondo quanto risulta dal contratto prodotto in atti, non risulta controbilanciata da altre condizioni di vantaggio per l'assicurato.

Non può inoltre essere detratto l'ulteriore importo di euro 300,00, come sembra ritenere parte convenuta, trattandosi dell'importo minimo non indennizzabile, superato nel caso di specie vista l'entità dei danni.

Conclusivamente, in base a quanto sopra, **Controparte_1**

[...] deve essere condannata a corrispondere a **Parte_1**

Pt_1 la somma di euro 6.830,80.

Tale importo deve essere rivalutato all'attualità in euro 7.868,16, mentre non possono essere riconosciuti gli interessi moratori richiesti da parte attrice.

Infatti, "in tema di assicurazione conto i danni, l'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo, assolvendo una funzione reintegratoria della perdita subita del patrimonio dell'assicurato, ha natura di debito di valore, con la conseguenza che esso deve essere necessariamente rivalutato con riferimento al periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, pur se non vi sia inadempimento o ritardo colpevole dell'assicuratore, rilevando la condotta del debitore solo dal momento in cui, con la liquidazione, il debito indennitario diventa obbligazione di valuta, e tanto ai fini del riconoscimento, da tale momento, a titolo di risarcimento, degli interessi moratori o del maggior danno e art. 1224 cod. civ." (Cass.10488/2009).

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al d.m. 55/2014, applicabile *ratione temporis*.

Le spese di c.t.u., invece, vengono poste nella misura del 50% a carico di ciascuna parte, trattandosi di attività necessaria per la decisione in considerazione delle diverse valutazioni dei danni compiute dalle parti, entrambe non corrispondenti a quelle del C.t.u. Non possono poi essere rimborsate a parte attrice le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, in mancanza di prova dell'effettivo esborso sopportato, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento. (CASS.21402/2022)

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano

definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così dispone:

condanna **Controparte_1** a corrispondere a **[...]**

Parte_1 la somma di euro 7.868,16 oltre interessi dalla

sentenza al saldo;

condanna *Controparte_1* al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice che liquida in complessivi euro 4835,00 per compenso professionale euro 264,00 per spese oltre rimb. forf I.V.A. e C.A.P., somme da distrarsi in favore del Difensore dichiaratosi antistatario;

pone a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna le spese di c.t.u.

Così deciso in Milano il *Data_5*

Il Giudice

Dott.ssa Michela Guantario